



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO,
MONTANI, PICCIONI, PICCONE, SANCIU, SANTINI, VALLARDI,
DE CASTRO e ANDRIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 2008

Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366,
in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti
nella conterminazione della laguna veneta

ONOREVOLI SENATORI. - Le valli salse da pesca venete, per secoli di proprietà privata, sono state oggetto di contenzioso storico, che si è accentuato negli ultimi anni, legato alla definizione della proprietà di tali ambienti.

Il quadro è fortemente complicato dalla posizione geografica delle valli salse da pesca. Tali ambienti, infatti, sono ubicati nella laguna di Venezia soggetta ad un regime giuridico peculiare dettato dalla legge speciale (legge 5 febbraio 1992, n. 139).

Successivi gradi di giudizio hanno statuito - a seconda delle fattispecie - la proprietà privata e la demanialità di tali aree.

Per la funzione strategica delle valli salse da pesca della laguna di Venezia e per la conservazione attiva di tali ambienti che richiedono costanti interventi di manutenzione, le valli sono soggette a ben definiti *iter* autorizzativi da parte del Magistrato alle acque.

Per la conservazione delle tradizioni legate alle produzioni da acquacoltura ed alla gestione faunistico-venatoria, in un quadro definito dalle regole che governano la salvaguardia della laguna di Venezia, si ritiene di primaria importanza varare uno strumento legislativo capace di portare definitivamente al chiarimento dello stato giuridico delle valli. Al fine di inquadrare il problema si consideri anche la continuità delle trascrizioni quali proprietà private delle valli nella «Redecima», ovvero nel catasto storico e probatorio della Repubblica di Venezia e, quindi, nei catasti ottocenteschi, ivi compreso il catasto De Bernardi, anch'esso probatorio, del Governo austriaco, risalente al 1843-44, ed in quelli successivi fino ai nostri giorni.

Ma non solo. La privata proprietà delle valli da pesca della laguna veneta, sulla base della documentazione disponibile, può

essere fatta risalire quantomeno fino al XIII secolo. A partire dal detto periodo storico, la proprietà degli immobili costituenti le valli si è, infatti, trasferita, senza soluzione di continuità, per successioni *mortis causa*, nonché a mezzo di vendite forzate ed atti notarili - e, talvolta anche attraverso vendite ad opera dello stesso governo veneziano - sino a giungere agli odierni proprietari in virtù di un regolare ed ininterrotto susseguirsi dei titoli di acquisto.

Solo di recente si è aperto un contenzioso, anche giudiziale, con esiti assolutamente controversi:

vi sono alcune decisioni del tribunale di Venezia che considerano private le sole valli arginate e chiuse a stagno alla data di entrata in vigore del codice della navigazione (1942). E questo è evento volta per volta assai controverso sul piano probatorio;

vi sono altre decisioni dello stesso tribunale che negano la proprietà privata di talune valli basandosi su controverse «prove» circa lo stato di chiusura delle valli, o meno a quella data.

Controverso, poi, è cosa significhi valli «chiuse»: si va dalla opinione che esige la chiusura a stagno a quelle (a loro volta variegate) che reputano sufficienti talune forme di «chiusura funzionale», quali paratie e/o «grisiolate» e «cogolere», idonee a sottrarre il bacinello della singola valle al libero flusso delle maree.

Mentre la corte di appello di Venezia con alcune recenti decisioni ha accolto la tesi estrema della demanialità delle valli, in contrasto vi sono precedenti decisioni - antiche e risalenti - della Corte di cassazione che considerano pacificamente come private quanto meno talune valli talora in relazione

alla riscontrabilità nelle valli della attualità di «uso pubblico del mare». Concetto, quest'ultimo, a sua volta molto controverso con riguardo a cosa sia la idoneità alla «balneazione», «pesca» o «navigazione»; e, poi, alla fondamentale distinzione fra «pesca» e «acquacoltura» (nelle valli non si pesca ma si raccoglie il pesce seminato allo stadio di avannotti).

La relativamente scarsa dottrina autorevole, soprattutto risalente al secolo scorso (Guicciardi), propende per la proprietà privata delle valli.

Per tutto il passato, e comunque per tutta la seconda metà dello scorso secolo, la Pubblica amministrazione, e comunque il Magistrato alle acque hanno continuato a «trattare» amministrativamente (e dunque a riconoscere) le valli come oggetto di proprietà privata (sì che pretendere ora il contrario sarebbe contraddittorio - *venire contra factum proprium*).

Quanto alle negative conseguenze in capo alle valli generate dallo stato di incertezza è stato autorevolmente osservato che le valli venete, oggetto di millenaria e mai contestata proprietà privata, sono state di recente rivendicate come demaniali. Ne è conseguita una serie di cause civili chiuse di recente con sentenze non sempre univoche, alcune affermando ed altre invece negando la demanialità. Tutte le sentenze sono state impugnate (dai proprietari o dall'Avvocatura dello Stato, a seconda dell'esito) avanti la corte d'appello di Venezia. Sotto il profilo occupazionale, va evidenziato che le organizzazioni agricole della provincia di Venezia hanno rappresentato allo scrivente il timore dei gestori delle valli di perdere un pezzo di identità geografica, storica e culturale che da secoli rappresenta un punto fermo dell'evoluzione economica di questo territorio. La esecuzione delle richiamate sentenze, infatti, implicherebbe la estromissione degli attuali proprietari imprenditori e, quindi, la cessazione delle loro attività d'impresa con conseguente blocco d'una produzione ed eclissi

d'una cultura ambientale e valliva uniche al mondo, con irreparabili danni alle colture ittiche in atto. Nelle valli, infatti, non si «pesca», bensì si pratica acquacoltura, con «semi» il cui ciclo può raggiungere i sette anni e che devono poi essere pescati una volta diventati pesce finalmente maturo da mercato. Cesserebbero quelle attività e, realisticamente, quei posti di lavoro, apparendo implausibile la continuazione delle prime ed il mantenimento dei secondi in capo al demanio.

Al riguardo gli stessi titolari delle aziende hanno preannunciato di procedere - qualora le valli in questione venissero riconosciute definitivamente di proprietà del demanio - alla dismissione di qualsiasi attività collegata (allevamento intensivo del pesce, manutenzione degli argini e delle rive, spurgo dei canali interni, eccetera) con conseguenziale licenziamento del personale impiegato. L'incertezza sulla natura giuridica pubblica o meno delle valli, con conseguente definizione della proprietà in capo al demanio o ai privati, è causa, quindi, di forte apprensione sia per i numerosi operatori ittici e agricoltori (sono centinaia!), sia per i gestori delle valli. Tale incertezza potrebbe alterare l'assetto delle strutture organizzative delle valli stesse, non solo sotto il profilo obiettivo, connesso alle modalità di svolgimento delle attività della pesca, ma anche sotto quello soggettivo: la percezione di una profonda insicurezza, legata all'eventuale perdita del lavoro per il rilascio forzato delle valli, su decisione eventuale dell'Agenzia del demanio, potrebbe causare sia negli operatori che nei gestori forme di disagio incompatibili con una corretta organizzazione delle attività, con conseguenti riverberi negativi sia sulla produttività che sull'efficienza.

In tale settore l'indotto è imponente: trattandosi di culture superspecializzate - nel caso dei prodotti orticoli i tempi di produzione e raccolta si computano a ore e nelle produzioni ittiche il lavoro interessa il giorno e la notte - vi è la necessità di una continua

e puntuale manutenzione: fabbri, falegnami, terzisti con abilità e macchinari speciali. L'attuale condizione alimenta un senso di rabbia e impotenza che, in caso di obbligato rilascio delle valli, potrebbe spingere sia i dipendenti che i gestori a manifestare contro le istituzioni, con possibili blocchi stradali e occupazioni degli uffici pubblici.

Risulta, quindi, oltremodo sensibile l'interesse pubblico a che l'esperienza dei vallicoltori, nella gestione e manutenzione oculata delle valli, sia preservata a tutela delle valli stesse e di un più generale interesse alla corretta gestione del territorio.

Il presente disegno di legge è finalizzato a dare un quadro di certezza giuridica alla situazione nell'interesse generale della conservazione di questi ambienti così importanti e peculiari.

Con l'articolo 1 si prevede che il Magistrato alle acque rilevi entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge il perimetro delle isole e delle valli da pesca arginate comprese nell'ambito della laguna. Per le valli da pesca arginate il Magistrato alle acque provvede altresì a rilievi sullo stato morfologico delle

valli e sulla loro origine storica, anche al fine di determinarne lo stato giuridico.

L'articolo 2 precisa le facoltà in capo ai titolari di diritti di proprietà in ambito lagunare. In particolare i proprietari e i conduttori dei terreni e delle valli da pesca arginate, ricadenti nelle conterminazioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado possono esercitare la pesca e l'acquacoltura e gestire le risorse faunistiche, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di garantire l'uso sostenibile dell'ecosistema lagunare, le valli da pesca arginate sono condotte nel rispetto della normativa vigente per la salvaguardia di Venezia e delle sue lagune e nel rispetto dei provvedimenti disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare.

Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 5 marzo 1963, n. 366, il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Il Magistrato alle acque rileva entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il perimetro delle isole e delle valli da pesca arginate comprese nell'ambito della laguna, come determinato dai commi da 1 a 4. Per le valli da pesca arginate il Magistrato alle acque provvede altresì a rilievi sullo stato morfologico delle valli e sulla loro origine storica, anche al fine di determinarne lo stato giuridico per l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9».

Art. 2.

1. L'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 366, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - 1. Rientra nella facoltà dei proprietari e dei conduttori dei terreni e delle valli da pesca arginate ricadenti nelle contenzioni delle lagune di Venezia e di Marano-Grado il libero esercizio della pesca, dell'acquacoltura e della gestione delle risorse faunistiche, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al fine di garantire l'uso sostenibile dell'ecosistema lagunare, le valli da pesca arginate di cui al comma 1 sono condotte nel rispetto della normativa vigente per la salvaguardia di Venezia e delle sue lagune e nel rispetto dei provvedimenti disposti dal Magistrato alle acque per il mantenimento del regime lagunare.

3. Qualora il Magistrato alle acque ritenga necessario destinare alla libera espansione

della marea alcune aree nell'interno o ai margini del perimetro lagunare, esso procede alle occorrenti espropriazioni per pubblica utilità, oppure, ove ne sia il caso, all'affrancazione da eventuali diritti esistenti sulle aree medesime.

4. Nulla è dovuto se la modifica al perimetro lagunare è avvenuta per cause naturali».

